

## VERBALE DI ACCORDO

In data 22 luglio 2011, alle ore 9.30, presso l'Unione Industriale di Torino, si sono incontrati:

- il Gruppo societario Infa-Group Spa, composto da Infa-Group stessa, Infatecno Scpa, Co.Gest.Im. Scarl, Cleantecno Srl, Delivery & mail Spa, Infagest Srl e Tecniomnia Scpa, rappresentate dalla Sig.ra Luisa Brenna, assistite dall'Unione Industriale di Torino, nella persona del dr. Roberto De Luca
- la società Manital Idea Spa, rappresentata dal Sig. Domenico Serra e dalla Sig.ra Simona Negri, assistita dall'Unione Industriale di Torino, nella persone del dr. Roberto De Luca
- le RSU e RSA delle aziende facenti parte del Gruppo societario Infa-Group, assistite dalle OO.SS. territoriali e nazionali, rappresentate da FILCAMS/CGIL, nelle persone dei Sig. Leonardo Valerio, Filomena Lamacchia, da FISASCAT/CISL nelle persone dei Sig. Carla Destefanis e Giovanni Bunone, da UILTRASPORTI/UIL, nella persona del Sig. Orazio Colapietra, da FIOM/CGIL nella persona dei Sig. Antonio Citriniti, da UILM/UIL nella persona della Sig.ra Flavia Aiello e da FISMIC nella persona del Sig. Vincenzo Aragona

### PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche, le aziende in oggetto hanno comunicato alle OO.SS., con lettera del 17 giugno 2011, per il tramite dell'Unione Industriale di Torino, che il Gruppo societario Infa-Group Spa, con Sede Legale in Roma, Via Luciano Manara n. 43 e Sede operativa e Amministrativa in Trofarello (TO), Via Sabbioni 17, composto da Infa-Group stessa, Infatecno Scpa, Co.Gest.Im. Scarl, Cleantecno Srl, Delivery & mail Spa, Infagest Srl e Tecniomnia Scpa, cederà l'azienda condotta da ciascuna delle citate società (di seguito denominata "l'Azienda") alla società Manital Idea Spa, con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 12.
- Con riferimento a quanto sopra esposto, le citate OO.SS. hanno richiesto un incontro finalizzato ad un esame congiunto della situazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.

Nell'ambito dell'incontro tenutosi in data odierna, le Società in oggetto hanno illustrato nel dettaglio le motivazioni che hanno portato alla realizzazione della suddetta operazione societaria, già descritte nella comunicazione citata in premessa.

E' stato evidenziato che il Gruppo societario in oggetto è stato sottoposto a sequestro preventivo da parte del Tribunale di Firenze nel mese di Giugno 2010; lo stesso Tribunale ha altresì provveduto alla nomina di due Custodi Giudiziari che hanno provveduto a loro volta a nominare un nuovo organo amministrativo.

La cessione dell'Azienda sarà preceduta da un atto di affitto al fine di permettere di ottenere l'autorizzazione alla cessione da parte dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle tempistiche necessarie.

I motivi della cessione sono da ricondursi alle conseguenze del sequestro ed ai negativi effetti che esso ha avuto e tali da non garantire più la continuità operativa all'azienda.

La cessione permetterà invece di perseguire tale continuità nell'ambito di un primario Gruppo esperto nel settore del Facility Management, garantendo altresì gli investimenti necessari allo sviluppo dell'attività.

La continuità operativa dell'Azienda è necessaria al fine di mantenere la continuità occupazionale dei dipendenti.

La procedura legale indispensabile per il perfezionamento della cessione sarà conclusa solo a seguito dell'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria; al fine di permettere da subito la continuità operativa, l'atto di cessione sarà quindi preceduto dall'affitto dell'azienda che presumibilmente avverrà a decorrere dal 1 agosto 2011, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia e fermo restando l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Custodia Giudiziaria.

I lavoratori attualmente alle dipendenze delle Società del Gruppo sopra citate, passeranno alle dipendenze della Manital Idea Spa con la conservazione dei diritti acquisiti e delle condizioni riconosciute dalle aziende cedenti alla data odierna, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2112 c.c. e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo, Le Parti prendono atto inoltre che - ai sensi dell'art. 2112, comma 2, secondo periodo, del codice civile - la Manital Idea Spa richiederà ai suddetti lavoratori interessati, con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile, la attestazione della regolarità dello svolgimento del rapporto di lavoro intercorso e l'assenza di ragioni o azioni nascenti dallo stesso, fermo restando il TFR e ratei maturati e contabilizzati, rinunciando a ogni diversa rivendicazione nei confronti delle singole aziende



cedenti facenti parte del gruppo societario Infa-Group Spa e dell'acquirente, mediante sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione in sede sindacale o dinnanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro competente. In tale sede si darà anche atto dell'applicazione del contratto collettivo di cui al paragrafo successivo. Per quanto riguarda i lavoratori attualmente in forza presso Cleantecno Srl, visto il contenzioso in essere e vista la disponibilità della Custodia Giudiziaria, nella attuale fase di perfezionamento della cessione d'azienda, si sospende la suddetta richiesta di manleva.

Le Parti concordano fin d'ora che Manital Idea Spa applicherà ai dipendenti interessati dal trasferimento d'azienda di cui trattasi i contratti collettivi in essere ("CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi" e "CCNL aziende metalmeccaniche"), con la decorrenza prevista per il perfezionamento del trasferimento d'azienda. Restano esclusi da tale previsione i dipendenti attualmente inquadrati col "CCNL Commercio e Terziario" (non applicato in Manital Idea Spa), per i quali si avrà l'applicazione del "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi", in quanto corrispondente alla sostanza del rapporto. Le eventuali differenze retributive eccedenti rispetto i minimi contrattuali risultanti verranno riconosciute come superminimo individuale non assorbibile, fermo restando eventuali superminimi assorbibili già in essere e che tali continueranno a rimanere. Si concorda sin d'ora che, con decorrenza dalla data di trasferimento, verranno riconosciuti esclusivamente gli aumenti contrattuali stabiliti dal "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi" e non verranno riconosciuti gli aumenti previsti dal "CCNL Commercio e Terziario".

Le parti concordano che le ferie maturate e non ancora fruite dai lavoratori interessati ai quali si applica il "CCNL aziende metalmeccaniche", eccedenti le due settimane da fruire nell'anno di maturazione, verranno fruite entro e non oltre 6 mesi dalla fine dell'anno di maturazione, secondo le esigenze tecnico-organizzative, che saranno comunicate alle RSU/RSA in un apposito incontro di confronto, fermo restando lo smaltimento delle ferie entro il periodo sopra previsto.

Per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni, la Manital Idea Spa provvederà alla corresponsione entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. La società stessa dichiara altresì la disponibilità, per i lavoratori che ne faranno espressa richiesta scritta entro la prima decade del mese di agosto 2011, ad eventuali anticipi di retribuzione (pari a 500 € lordi per i lavoratori a tempo pieno e pari ad 250 € lordi per i lavoratori a tempo parziale), solo per il primo mese, da conguagliare con la tredicesima mensilità.

Le parti concordano sulla applicazione degli attuali ammortizzatori sociali e si impegnano sin d'ora ad esperire le necessarie procedure previste dalla normativa vigente per il mantenimento delle situazioni in essere e per le eventuali necessità future.



Entro il 31 ottobre 2011 le Parti si incontreranno per una verifica sull'applicazione del presente accordo.

Con l'odierno incontro e la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di avere esperito ed esaurito la procedura sindacale di cui al citato art. 47 della Legge n. 428/1990.

Torino, 22 luglio 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Gruppo societario Infa-Group Spa  
(composto da Infa-Group SpA, Infatecno Scpa,  
Co. Gest.Im. Sgarl, Cleantecno Srl, Delivery & mail Spa,  
Infagest Srl e Tecniomnia Scpa)

per Manital Idea Spa

per Unione Industriale di Torino

per RSU/RSA

con riserva 822-3 verta. del Parlamento con  
i Lavoratori.

per OO.SS.